

BGer 8F_16/2024 vom 18. März 2025

Bundesgericht, 2025-03-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_8F_16_2024

FR: TF 8F_16/2024 du 18 mars 2025

IT: TF 8F_16/2024 del 18 marzo 2025

Erwägungen

E. 1.1

Le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno che sono pronunciate (art. 61 LTF).

E. 1.2

La revisione è un rimedio giuridico straordinario che consente di richiedere il riesame di una sentenza del Tribunale federale per i motivi indicati agli art. 121-123 LTF e nei termini fissati dall' art. 124 LTF . La domanda di revisione sottostà alle esigenze di motivazione poste dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF . Spetta dunque all'istante menzionare il motivo di revisione di cui si prevale e spiegare in che modo esso sia realizzato, pena l'inammissibilità della propria domanda (sentenza 4F_8/2023 del 21 novembre 2023 consid. 1.1).

E. 1.3

In questo contesto è opportuno precisare che una sentenza di revisione del Tribunale federale può essere oggetto di una domanda di revisione soltanto se la procedura di revisione stessa è stata viziata da irregolarità (sentenza 4F_9/2024 del 19 marzo 2024 consid. 3.1; si veda anche la citata sentenza 4F_8/2023 consid. 1.2 con riferimenti).

Nella fattispecie, l'istante neppure pretende l'esistenza di tali vizi nella procedura di revisione della sentenza 8F_2/2017, sicché la relativa domanda di revisione - insufficientemente motivata - è inammissibile. Può dunque essere esaminata soltanto la domanda di revisione della sentenza 8C_257/2011.

E. 2.1

La revisione secondo l' art. 123 LTF ("altri motivi") può essere domandata se nell'ambito di un procedimento penale è dimostrato che un crimine o un delitto ha influito sulla sentenza a pregiudizio dell'istante, anche se non è stata pronunciata una condanna. Se il procedimento penale non è possibile, la prova può essere addotta in altro modo (cpv. 1). La revisione può inoltre essere domandata, in materia civile e di diritto pubblico, se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente nonostante abbia usato la dovuta attenzione, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza (cpv. 2 lett. a).

E. 2.2

Per quanto riguarda il termine, la domanda di revisione deve essere depositata presso il Tribunale federale, per altri motivi, entro 90 giorni dalla loro scoperta, non prima però della notificazione del testo integrale della sentenza o della chiusura del procedimento penale (art. 124 cpv. 1 LTF). Dopo dieci anni dalla pronuncia della sentenza la revisione non può più essere domandata, salvo: in materia penale, per i motivi di cui all'articolo 123 cpv. 1 e 2 lett. b; negli altri casi, per il motivo di cui all'articolo 123 cpv. 1 (art. 124 cpv. 2 LTF).

E. 3.1

Nell'evenienza concreta, producendo dei certificati medici risalenti agli anni 2016 e 2017, l'istante sostiene che la documentazione medica su cui si sarebbe fondato il Tribunale cantonale nel suo giudizio del 24 febbraio 2011 sarebbe errata e costitutiva del reato di falsità in documenti ai sensi dell' art. 251 CP , invocando l'applicabilità "dell' art. 122 cpv. 2 lett. b LTF " (recte [verosimilmente]: dell' art. 124 cpv. 2 lett. b LTF). Sulla scorta inoltre di ulteriori certificati redatti nel 2024, appellandosi quindi implicitamente al motivo di revisione previsto dall' art. 123 cpv. 2 lett. a LTF , egli sostiene l'esistenza di un nesso di causalità tra le problematiche dermatologiche e le operazioni (tra cui l'impianto metallico presente a livello della colonna vertebrale) susseguenti all'infortunio avvenuto nel 1987.

E. 3.2

I presupposti per procedere a una revisione della sentenza 8C_257/2011 non risultano tuttavia realizzati in concreto. Innanzitutto, il reato di falsità in documenti è - in modo alquanto azzardato - soltanto preteso dall'istante e per nulla dimostrato, sicché non è dato il motivo di revisione previsto all' art. 123 cpv. 1 LTF . Ciò ha per conseguenza che non trova applicazione neppure l'eccezione, in virtù dell' art. 124 cpv. 2 lett. b LTF , al termine assoluto di 10 anni dalla pronuncia della sentenza per domandarne la revisione, pertanto non rispettato nella fattispecie.

E. 4

Ne discende che la domanda di revisione, infondata, può essere respinta senza ordinare uno scambio di scritti (art. 127 LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.